

PAC N.	2007 - 105
PROTOCOLLO N.	2509 DEL 16.10.2007
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI CIRCOSCRIZIONI DOGANALI DOGANE - UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazi settore cereali (in vigore dal 16 ottobre 2007).

Si comunicano i dazi in Euro per tonnellata, in vigore dal **16 ottobre 2007**, at importazione prodotti di cui all'art.10 par.2 del Reg.to (CEE) n. 1784/2003 trasmessi dai Servizi della Commissione:

CODICI NC	DESCRIZIONE MERCE	DAZIO ALL'IMPORTAZIONE EURO/T (1)
1001 1000	FRUMENTO DI GRANO DURO	
	- DI ALTA QUALITA'	0,00
	- DI MEDIA QUALITA'	0,00
	- DI BASSA QUALITA'	0,00
ex 1001 9091	FRUMENTO (GRANO) TENERO DA SEME	0,00
ex 1001 9099	FRUMENTO (GRANO) TENERO DI ALTA QUALITA', DIVERSO DA QUELLO DA SEME	0,00
1002 0000	SEGALA	0,00
1005 1090	GRANTURCO DA SEME DIVERSO DAL GRANTURCO IBRIDO	0,00
1005 9000	GRANTURCO DIVERSO DAL GRANTURCO DA SEME (2)	0,00
1007 0090	SORGO DA GRANELLA DIVERSO DAL SORGO IBRIDO DESTINATO ALLA SEMINA	0,00

(1) Per le merci che arrivano nella comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez (art.2, paragrafo 4, del Reg.to (CE) n.1249/96), l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
- 3 Euro/t, se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 Euro/t, se il porto di scarico si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 Euro/t, se sono soddisfatte le condizioni fissate all'art.2, paragrafo 5, del Reg.to (CE) n.1249/96.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott. Floriano D'Angelo